

CAPITOLATO SPECIALE

GARA PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI N. 57
AMBULANZE DI TIPO "B" (Lotto n. 1) E N. 3 AUTOMEDICHE
(Lotto n. 2) OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO EMERGENZA
URGENZA 118 (DEU 118) DELL'AZIENDA SANITARIA DI
POTENZA





Sommario

- 1. OGGETTO DELL'APPALTO
- 2. REQUISITI DI CONFORMITÀ
- 3. CONSEGNA DEI VEICOLI
- 4. COLLAUDO
- 5. IMMATRICOLAZIONE
- 6. ASSISTENZA IN GARANZIA
- 7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
- 8. REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- 9. MANUALE OPERATIVO
- 10. ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO
- 11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI
- 12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO IPOTESI DI SUBAPPALTO
- 13. GARANZIE DI ESECUZIONE
- 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 15. PAGAMENTI
- 16. INADEMPIMENTI E PENALITÀ
- 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART, 1456 COD. CIV.
- 18. OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
- 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
- 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- 21. TUTELA DELLA PRIVACY
- 22. FORO ESCLUSIVO
- 23. RICHIAMI NORMATIVI





1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale di gara regola e disciplina una gara d'appalto di rilevanza comunitaria a procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, e 60 del D.lgs. 18/04/2016 n.50, indetta dalla Azienda Sanitaria Locale di Potenza, in per la fornitura di n.57 ambulanze e automediche di primo soccorso tipo "B" e n. 3 automediche per il servizio di emergenza urgenza 118 (DEU 118);

Le specifiche tecniche richieste sono descritte nel capitolato tecnico allegato.

Nella fornitura sono compresi i seguenti servizi accessori, secondo quanto meglio di seguito specificato:

a) consegna, garanzia di 24 mesi dalla data del collaudo definitivo;

b) servizio di manutenzione ordinaria per un periodo di cinque anni o 200.000 km;

c) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge, tutte a carico del fornitore.

2. REQUISITI DI CONFORMITÀ

Le ambulanze e le automediche dovranno essere "nuove di fabbrica e di tipo Euro 6" e di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Saranno coperte da garanzia del produttore, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, e/o altre inefficienze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte della Stazione Appaltante fornendo comunque tutti i servizi accessori previsti dal presente Capitolato. Le ambulanze e automediche dovranno essere conformi alle leggi vigenti ed ai CAM (Criteri Minimi Ambientali, giusta Decreto Ministeriale Ambiente dell'8/05/2012 allegato 1 par. 6.2).

3. CONSEGNA DEI VEICOLI

I veicoli dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore presso le sedi DEU 118 ovvero presso altra sede comunicata in sede di ordine di fornitura.

L'operatore economico aggiudicatario comunicherà per iscritto alla Stazione Appaltante la messa a disposizione del veicolo con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'effettiva consegna, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il tempo massimo di consegna dopo l'aggiudicazione, pena l'applicazione delle penali previste, è stabilito in modo scaglionato da minimo 90 gg a massimo 180 gg.



La consegna dovra avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I veicoli saranno presi in consegna da un delegato della Stazione Appaltante che dovrà:
□ Constatare che i veicoli siano di nuova immatricolazione e conformi all'offerta
aggiudicata.
☐ Controllare che siano dotati della seguente documentazione di bordo:
 carta di circolazione e certificato di proprietà; manuale operativo.
\square Constatare che siano consegnate tutte le attestazioni e certificazioni di conformità di cu al presente capitolato.
☐ Constatare che non vi siano danni visibili.
☐ Predisporre, in contraddittorio tra le parti, il verbale di consegna e collaudo delle ambulanze e automediche in due copie in originale (una per la stazione appaltante e una per il Fornitore), specificando:
- descrizione dell'ambulanza, targa, telaio e colore;

- data e ora consegna:
- assenza di danni visibili.

- presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;

Durante le operazioni di trasporto e di consegna delle ambulanze e automediche, nonché durante il periodo in cui queste rimangono in attesa di collaudo, il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di questa ultima.

4. COLLAUDO

Nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla consegna verrà effettuato il collaudo delle ambulanze e automediche alla presenza dei referenti aziendali appositamente delegati.

Il collaudo, quale verifica di funzionalità delle ambulanze e automediche, è inteso a verificare la loro conformità con la documentazione tecnica e manualistica d'uso, oltre che con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta.

Al positivo completamento delle attività di collaudo verrà redatto apposito verbale, la cui data è da considerarsi "Data di accettazione della fornitura".

L'operatore economico aggiudicatario all'atto della consegna e/o collaudo delle apparecchiature accessorie dovrà obbligatoriamente fornire, per ciascuna apparecchiatura, la seguente documentazione (o apposita dichiarazione a giustificazione di un'eventuale assenza, comunque da sanare nel più breve tempo possibile):

- manuale d'uso redatto integralmente in lingua italiana da fornire una in supporto cartaceo e una in supporto informatico;
- certificato di conformità alla direttiva CE 93/42 concernente i dispositivi medici marchio CE, verifiche elettriche di sicurezza particolari e generali effettuate in loco.



La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della attestazione di avvenuta consegna.

In caso di esito negativo del collaudo, sul Fornitore graveranno tutti gli oneri di consegna, comprese le penali per il caso di ritardo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data del verbale di collaudo negativo, di un veicolo nuovo, conforme a quello ordinato dalla ASP, nonché tutti gli oneri amministrativi, compresi quelli relativi all'immatricolazione dei nuovi veicoli.

5. IMMATRICOLAZIONE

I termini di decorrenza della garanzia decorreranno dalla data di immatricolazione del veicolo, che dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di collaudo con esito positivo.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura. Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, comprese le imposte regionali e/o provinciali (iscrizione al PRA).

6. ASSISTENZA IN GARANZIA

La garanzia non deve essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data del collaudo definitivo con esito positivo delle ambulanze, del vano sanitario e delle automediche consegnate, sia per i veicoli che per gli

impianti installati e le apparecchiature, e/o attrezzature sanitarie fornite, di tipo manutentivo e assicurativo totale.

Nei primi due anni di garanzia, sull'automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, la ditta aggiudicataria è impegnata a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la sostituzione degli stessi, nei successivi tre anni la ditta aggiudicataria dovrà effettuare la solo riparazione di quanto fornito ove non riparabile la sostituzione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore.

Per gli automezzi, gli impianti e le apparecchiature oggetto della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l'effettuazione totale della manutenzione (forniture, riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva) senza nessun onere aggiuntivo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, dovendosi considerare questo servizio incluso nel prezzo d'offerta.



7. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Fino a 200.000 (duecentomilamila) km di percorrenza, e comunque non oltre il periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell'immatricolazione devono essere offerte le operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici (tagliandi) secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento; sono comprese le operazioni di fornitura e sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come ad es. pasticche freni, filtri, olio e liquidi ecc..

In particolare, la manutenzione meccanica ordinaria prevede:

- intervento e ripristino della funzionalità del veicolo entro le 24 (ventiquattro) ore lavorative successive (esclusi sabato, domenica e festivi) dall'ora della presa in consegna del veicolo, se l'intervento è stato prenotato con 48 (quarantotto) ore lavorative di anticipo. - operazioni previste per il rilascio del "Bollino Blu" con rilascio di regolare attestazione da apporre sul veicolo, che l'Amministrazione ha la responsabilità di programmare nei tempi e scadenze previste.

Devono comunque essere indicate le modalità e lo scadenzario temporale/chilometrico per le operazioni di manutenzione ordinaria; deve comunque essere prevista una tolleranza di 30 (trenta) giorni / 1000 (mille) km. La presa in carico e la riconsegna del veicolo avverrà presso la sede indicata dall'amministrazione.

La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 resterà vincolata fino alla scadenza del servizio di manutenzione ordinaria.

8. REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovrà nominare un "Referente", responsabile di tutti gli adempimenti derivanti dalla gestione de contratto ed in particolare delle seguenti attività:
□ supervisione e coordinamento della fornitura;
\square monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo contrattuale;
□ risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della Stazione Appaltante;
□ monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto.

9. MANUALE OPERATIVO





Ogni autoambulanza sarà dotata di un Manuale Operativo, inteso come insieme di procedure, regolamenti e comportamenti che la Stazione Appaltante, e per esso il conducente, devono seguire per fruire dei servizi previsti nel presente Capitolato.

10. ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO

Qualora la Stazione Appaltante necessitasse di un allestimento particolare, potrà rivolgersi al soggetto il quale è tenuto ad eseguirle nel rispetto della normativa vigente secondo le condizioni e le modalità espressamente concordate.

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Con il concorrente che risulterà aggiudicatario, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza procederà alla stipula del contratto relativo all'affidamento ed esecuzione della fornitura, nei modi consentiti dalla vigente normativa, se del caso anche e solo mediante scambio di ordine e accettazione per corrispondenza, secondo gli usi del commercio. In ogni ipotesi formeranno parte integrante dei contratti, anche se solo richiamati e non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale, il relativo Capitolato Tecnico per l'Acquisto, il Disciplinare di Gara ed i suoi allegati;
- l'offerta economica e l'offerta tecnica formulate dal concorrente risultato aggiudicatario;
- il Bando di gara.

Saranno a totale carico dell'affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla stipulazione del predetto contratto.

Preliminarmente e/o contestualmente alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni dal momento in cui riceverà conforme richiesta, l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione, a pena di revoca dell'affidamento:

- a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione in favore della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel D.lgs. n. 50/2016;
- b) ogni altro documento e/o attestazione che si dovesse rivelare eventualmente necessaria al fine delle verifiche prescritte dalla normativa vigente.

In ipotesi di revoca dell'affidamento la Azienda Sanitaria Locale di Potenza si riserva il diritto di valutare l'opportunità di procedere all'affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.



Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti dell'affidatario la documentazione di legge in materia antimafia, ove necessaria in relazione all'importo del contratto.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - IPOTESI DI SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto al fornitore, a qualsiasi titolo, di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa, salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni di ramo d'Azienda e/o negli altri casi in cui la Ditta sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, in cui sarà facoltà dell'Amministrazione contraente risolvere il contratto qualora venga dimostrata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte alla fornitura con le modalità dell'aggiudicatario originario.

In caso di violazione da parte dell'affidatario del divieto di cessione di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

È consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente e nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente. I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che la ditta intende subappaltare a terzi.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità della ditta contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso la ASP.

13. GARANZIE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell' art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'affidatario con la stipula dei contratti d'appalto, questi dovrà prestare una cauzione definitiva in favore della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, a proprie spese, in favore della Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

La predetta garanzia, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale netto, dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dovrà essere trasmessa in originale.

La stessa deve prevedere, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Azienda Sanitaria Locale di Potenza.



È fatta salva la possibilità di ridurre del 50% l'importo della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, dovrà essere prodotta la certificazione di qualità conforme alle norme europee (ovvero copia conforme all'originale della detta certificazione) ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, da attestare con idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La cauzione coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni conseguenti in capo all'aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso.

La predetta garanzia fideiussoria è progressivamente ed automaticamente svincolata fino al 75% dell'importo garantito in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, senza necessità di adozione di alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 resterà vincolata fino alla scadenza del servizio di manutenzione ordinaria.

Lo svincolo del residuo 25% sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore economico affidatario deve comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, a far data dalla prima operazione finanziaria relativa all'appalto in oggetto, comunicando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere comunicate entro sette giorni.

L'operatore economico affidatario deve riportare lo specifico codice CIG assegnato all'appalto in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture deve riportare il codice IPA.

L'operatore economico affidatario, inoltre, deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

alla fornitura in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza.

L'Amministrazione contraente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico affidatario con raccomandata a.r., nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15. PAGAMENTI

La ASP non verserà alcun anticipo, impegnandosi a provvedere al saldo totale della somma, tramite bonifico bancario, entro in termini di legge decorrenti dalla data di ricezione della relativa fattura, a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo, da parte del Servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura.

La relativa fattura dovrà essere intestata all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Via Torraca 2, PIVA 01722360763 e dovrà riportare gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva e dell'ordine di fornitura, nonché il codice CIG assegnato alla procedura ed invia elettronicamente mediante apposizione del codice IPA.

L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, l'affidatario potrà pretendere gli interessi maturati sulla somma capitale nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002 e successive mod. e integrazioni.

Non potranno essere imputati alla ASP eventuali ritardi nel pagamento dovuti esclusivamente al mancato rispetto, da parte del rivenditore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 14.

16. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dall'impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle e di applicare comunque la penale.



Si fa presente che l'accettazione della fornitura in oggetto del presente appalto, da parte dei funzionari ASP competenti, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti non potuti rilevare all'atto dell'esecuzione della fornitura. Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute.

Penalità:

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna delle Ambulanze e automediche di cui all'art. 3, la ASP potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per lo svolgimento del collaudo e della sottoscrizione del relativo verbale di cui all'art. 4, la ASP avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,2‰ (zero virgola due per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell'ambulanza di cui all'ultimo periodo dell'art. 4, la ASP avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'eventuale risoluzione.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla ASP ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità delle ambulanze e automediche in garanzia, la ASP avrà la facoltà di applicare al Fornitore una penale pari a € 100,00 (cento) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla ASP; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a insindacabile giudizio della ASP, ovvero non vi sia stata risposta, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo pon



preclude il diritto della ASP a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La ASP potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo di Fornitura.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 1456 COD. CIV.

La ASP avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta della fornitura in argomento;
- b) in caso di frode ovvero di grave negligenza e di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria;
- d) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- e) in caso di subappalto non autorizzato dalla ASP;
- f) qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con Racc. A.R. da parte della ASP nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- g) nei casi di eventuale sospensione, ritiro o revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti;
- h) nel caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario nel corso della gara.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e dia comunicazione di tale volontà mediante comunicazione scritta al Fornitore.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la ASP ha il diritto di:

a) assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;



- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

18. OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere. L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l'inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell'Assuntore.

Con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/2008, non sono presenti rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono stimati pari a zero euro. L'aggiudicatario segnalerà l'eventuale presenza di situazioni che comportino rischi da interferenze e, di conseguenza, impongano la redazione del DUVRI.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore ha obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di protezione dei dati personali.

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Azienda Sanitaria Locale di Potenza; la Ditta aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

22. FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Potenza.

23. RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia ed, in particolare alla disposizioni di cui al D. lgs.n. 50/2016, nonché alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (RD 18.11.1923, n. 2440, RD 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni) nelle parti attualmente vigenti e non abrogate dal predetto D.lgs. n. 50/2016, nonché alle norme del codice civile.

IL DIRETTORE DEU 11 Dott. Diodoro Colarusso